

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori OLIVA, ARIOSTO, SPAGNOLLI, PIERACCINI e BROSIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1972

Norme transitorie per il bilancio di previsione delle Regioni a statuto ordinario relativo agli anni 1972 e 1973

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione dell'ordinamento regionale, con la determinazione delle funzioni amministrative statali soggette a trasferimento alle Regioni a statuto ordinario nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione, secondo le indicazioni stabilite dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, ha comportato per le Regioni medesime un notevole sforzo, sia per l'organizzazione dei propri servizi, sia, principalmente, per l'adozione dei necessari strumenti legislativi di disciplina dell'esercizio delle funzioni nelle materie ad esse trasferite.

Le Regioni a statuto ordinario hanno già adottato numerose leggi, che definiscono l'operatività dei vari organi regionali per l'attuazione del trasferimento. Peraltro la complessità della materia e, in particolare, la circostanza che il trasferimento delle funzioni ha avuto luogo dal 1° aprile 1972, non hanno consentito che esse, nel breve tempo trascorso, potessero completare il quadro normativo necessario.

L'imminenza della scadenza dell'anno finanziario 1972 trova quindi molte delle Regioni a statuto ordinario in fase ancora iniziale di organizzazione, con la conseguenza che, qualora il bilancio 1972 dovesse essere chiuso con il 31 dicembre prossimo

venturo, somme notevoli assegnate alle Regioni medesime attraverso il meccanismo di ripartizione del fondo comune potrebbero rimanere inutilizzate.

Al fine di consentire alle predette Regioni di superare la delicata fase della loro organizzazione, appare pertanto opportuno ed urgente autorizzare le medesime ad estendere l'arco temporale del bilancio 1972 a tutto il 31 dicembre 1973, di guisa che sia resa possibile l'attuazione di tutti i provvedimenti necessari a rendere spendibili tutte le somme assegnate nei due esercizi, e nel contempo venga avviato globalmente il processo di impiego delle somme stesse.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, che abilita le Regioni a statuto ordinario a prorarre all'indicata data del 31 dicembre 1973 (semprechè lo vogliano, e i loro singoli statuti non lo impediscano) l'operatività del bilancio 1972, apportandovi naturalmente le variazioni necessarie a renderlo comprensivo del periodo 1° gennaio-31 dicembre 1973.

Si confida che il disegno di legge possa riportare il consenso del Parlamento in quanto inteso ad assicurare alle Regioni il tempo necessario per superare il momento attuale e dare quindi inizio ad una attività regionale ordinata e conforme agli interessi del Paese.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Le Regioni a statuto ordinario possono prorarre al 31 dicembre 1973 la durata del bilancio di previsione per l'anno 1972, apportandovi le variazioni necessarie per quanto attiene il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1973.

Le variazioni sono adottate con legge della Regione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.